



**Comune di Motta Visconti**  
Piazza San Rocco 9/a  
20086 Motta Visconti  
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

## ORDINANZA N. 7 DEL 26/06/2018

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLE AREE ATTREZZATE DESTINATE AI GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI ALL'INTERNO DI PARCHI, NEI GIARDINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'abitudine al fumo (tabagismo) rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie;
- Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo;
- Secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità, in Italia il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità;
- Dal rapporto 2015 presentato dall'Istituto Superiore di Sanità risulta che circa il 73,0% dei fumatori ha iniziato a fumare tra i 15 e i 20 anni e il 12,9% anche prima dei 15 anni (baby fumatori);
- Il programma "Guadagnare salute" strategia multidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, prevede, anche da parte dei governi locali, l'adozione di iniziative per contrastare i comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali. Dal convegno nazionale di Venezia del 21 e 22 giugno 2012 "Le sfide della promozione della salute: dalla sorveglianza agli interventi sul territorio" sono emerse le strategie rivolte ai decisori delle politiche sanitarie a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, finalizzate alla protezione dei bambini e dei giovani dal tabacco.

#### RILEVATO che:

- Nei parchi e giardini pubblici, anche in prossimità delle aree giochi per bambini, è uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini/e e dei ragazzi/e, con conseguenze negative per la loro salute, oltre che rappresentare un pessimo esempio;
- I fumatori tengono usualmente la sigaretta ad una altezza corrispondente al volto dei bambini;

#### CONSIDERATO che:

- La normativa più recente è tesa ad un crescente impegno contro il fumo passivo e che, fra le politiche necessarie a favorire scelte salutari e a rendere meno facili e più ponderate quelle nocive, è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fenomeno del fumo;
- Si rende necessario tutelare la salute dei bambini garantendo loro l'utilizzo delle aree loro dedicate (aree da gioco entro i giardini e parchi pubblici, ecc) lontano dai rischi legati all'esposizione del fumo passivo;
- È fondamentale che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di stili di vita orientati alla salute e più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;

RAVVISATA l'esigenza di promuovere e facilitare l'assunzione di comportamenti che influiscano positivamente sullo stato di salute della popolazione, modificando quei fattori di rischio che causano un gran numero di morti premature e che determinano una cattiva qualità della vita e, allo scopo, recuperando aree pubbliche libere da fumo;

DATO ATTO che:

- Il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4/05/2007 ha previsto anche da parte dei governi locali il contributo all'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, esano sui sistemi sanitari e sociali;
- Dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 209/91 e n. 399/96 si evince che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, a maggior ragione se riferita ai minori, costituzionalmente protetto, e liberi comportamenti che non hanno copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo. La Consulta afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo passivo.

CONSIDERATO che il divieto di fumo di cui sopra riguarda ambiti territoriali circoscritti e ben delimitati e pertanto il divieto risulta congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

RITENUTO quindi, di dover adottare idonee misure volte a garantire che le aree gioco del Comune di Motta Visconti collocate nei giardini pubblici e le aree verdi pubbliche siano soggette a divieto di fumo;

RITENUTO ANCORA di subordinare l'entrata in vigore dell'ordinanza solo per le aree pubbliche che verranno dotate della relativa segnaletica di divieto di fumo;

ATTESO che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, secondo la normativa vigente, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dall'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- la legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni;
- l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori";
- l'art. 7 bis del TUEL e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la circolare Regione Lombardia n. 2/SAN/2005 del 14 gennaio 2005.

ORDINA

1. E' vietato fumare all'interno delle aree attrezzate destinate al gioco e alle attività sportive di bambini e di ragazzi presenti sia nei parchi e giardini pubblici, nonché in tutte le altre aree verdi già istituite nel territorio comunale, o in quelle di futura realizzazione laddove sia collocata la segnaletica di "DIVIETO DI FUMO".

2. Il divieto di fumo nelle aree in questione entrerà in vigore di volta in volta con l'apposizione del relativo cartello di divieto.

DISPONE

Fatta salva diversa disposizione di legge che, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con le modalità di cui agli artt. 16 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689.

I proventi delle violazioni accertate verranno utilizzati per realizzare campagne informative sui rischi alla salute del fumo diretto e passivo.

La Polizia Locale è incaricata di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e darne attuazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo Pretorio del Comune di Motta Visconti per trenta giorni consecutivi e ne sarà data pubblicità attraverso il sito internet del Comune: [www.comune.mottavisconti.mi.it](http://www.comune.mottavisconti.mi.it) e mediante collocazione di apposita informativa.



IL SINDACO  
Primo Paolo De Giuli

